



**Comune di CUREGGIO Provincia di NOVARA**

## **VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**N. DELIBERA: 16**  
**in data: 26-05-2022**

**Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) CONFERMA ALIQUOTE E  
DETRAZIONI PER L'ANNO 2022.**

L'anno duemilaventidue il giorno ventisei del mese di maggio alle ore 20:30, nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, con avvisi spediti nei modi e termini di legge.

Al momento dell'apertura del Consiglio Comunale risultano presenti ed assenti i seguenti Consiglieri:

|                           |                     |                 |
|---------------------------|---------------------|-----------------|
| <b>Angelo Barbaglia</b>   | <b>SINDACO</b>      | <b>Presente</b> |
| <b>LAMBERTO CERRI</b>     | <b>VICE SINDACO</b> | <b>Presente</b> |
| <b>FRANCESCA COLLOVA'</b> | <b>ASSESSORE</b>    | <b>Presente</b> |
| <b>MARCO SCAMPINI</b>     | <b>CONSIGLIERE</b>  | <b>Presente</b> |
| <b>VALENTINA BELLE'</b>   | <b>CONSIGLIERE</b>  | <b>Presente</b> |
| <b>TIZIANA GEMELLI</b>    | <b>CONSIGLIERE</b>  | <b>Assente</b>  |
| <b>AGNESE NICOLINI</b>    | <b>CONSIGLIERE</b>  | <b>Assente</b>  |
| <b>SAMUELE ROSSI</b>      | <b>CONSIGLIERE</b>  | <b>Presente</b> |
| <b>GIADA TABARRONI</b>    | <b>CONSIGLIERE</b>  | <b>Presente</b> |
| <b>FEDERICO CELANO</b>    | <b>CONSIGLIERE</b>  | <b>Presente</b> |
| <b>ANDREA DE BIASE</b>    | <b>CONSIGLIERE</b>  | <b>Presente</b> |

**Presenti: 9**  
**Assenti: 2**

Delle modifiche dei presenti e assenti in corso di seduta si darà atto nei verbali delle singole deliberazioni.

Partecipa alla seduta il **SEGRETARIO COMUNALE** Carmeni Agostino il Presidente Barbaglia Angelo in qualità di **SINDACO** ha dichiarato aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, e invitato il Consiglio a discutere in seduta pubblica sugli argomenti all'ordine del giorno fra i quali è indicato quello in oggetto.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**VISTO** l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina della nuova IMU e testualmente recita:

*«A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.»;*

**RICHIAMATA** la disciplina inerente la suddetta imposta, contenuta nei commi da 739 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

**CONSIDERATO** che il citato articolo 1, al comma 738, provvede ad abrogare la TASI, le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova" IMU;

**PRESO ATTO** che i presupposti della "nuova" IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

**VERIFICATO** che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

**RILEVATO** che, ai sensi della sopraddetta norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le loro pertinenze;

**VERIFICATO** che, ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

**PRESO ATTO** che, ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU e che al successivo comma 743 sono individuati i soggetti passivi; **RILEVATO** che il comma 744 della Legge 160/2019 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei "D/10", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento;

**PRESO ATTO** che l'aliquota base è stabilita nella misura dello 0,86% ad eccezione di quella relativa agli immobili accatastati nel gruppo "D" che resta pari allo 0,76%;

**CONSIDERATO** che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all'1,06%, che può raggiungere il valore dell'1,14% per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI, con possibilità di ridurle fino all'azzeramento;

**VISTI** altresì i commi da 748 a 757 dell'art. 1 della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 che recano la disciplina delle aliquote della nuova imposta, qui di seguito testualmente riportati:

- «748. L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.
749. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
750. L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.
751. Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.
752. L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
753. Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.
754. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
755. A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima nella misura aggiuntiva massima dello 0,08 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuninegli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.
756. A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto

*del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato.*

*757. In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote.»;*

**PRESO ATTO** che, a decorrere al 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (cosiddetti "beni merce"), sono esenti dall'IMU (comma 751 L. 160/2019);

**DATO ATTO** che il comma 743 dell'articolo 1 della Legge 234/2021 prevede, limitatamente all'anno 2022, l'abbattimento al 37,5% della misura dell'IMU per i soggetti titolari di pensione estera, maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, con riferimento ad una sola abitazione posseduta in Italia non locata, modificando quanto previsto dalla Legge 178/2020;

**PRESO ATTO** che la Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizia a decorrere per l'anno d'imposta 2021 con l'adozione del decreto di cui al comma 756;

**VISTO** il Decreto 20 luglio 2021 del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno recante "Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle provincie e delle città metropolitane" pubblicato nella G.U. n. 195 del 16/08/2021, emanato in attuazione del comma 15-bis del citato art. 13 del D.L. n. 201 del 2011;

**PRESO ATTO** che nell'allegato A al Decreto 20/07/2021 si evidenzia che le delibere trasmesse dall'ente locale ai fini della pubblicazione sul sito del MEF devono possedere le seguenti caratteristiche:

- a) essere documenti informatici nativi in formato PDF/A-1a accessibile<sup>1</sup>;
- b) essere sottoscritte dal Responsabile del procedimento con apposizione di una firma elettronica qualificata, di una firma digitale o di un sigillo elettronico qualificato o firma elettronica avanzata e il formato da utilizzare per la sottoscrizione è quello PAdES (PDF) con estensione .pdf;

**ATTESO** che, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno e che l'inserimento sia eseguito entro il

termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

**EVIDENZIATO** che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente posto che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

**DATO ATTO** che il Comune di Cureggio è classificato nella Circolare 9/1993 come "Comune Parzialmente Delimitato" e quindi, i terreni ricadenti su Foglio 1; 2; 3; 5 e 6 rientrano nell'esenzione prevista dal Decreto Legge 24/04/2015 n. 4 convertito in L. 24/03/2015 n. 34 per quanto attiene ai terreni agricoli. Pertanto sono da considerarsi soggetti ad imposta i terreni ricadenti su Foglio 4 e 7;

**VISTA** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 01/04/2021 con la quale sono state confermate le aliquote IMU 2021 e ritenuto confermare le aliquote IMU 2022 come dal prospetto seguente con la sola eccezione relativa all'introduzione obbligatoria dell'esenzione per i beni merce:

- Aliquote

| Descrizione   | Aliquota      |
|---|---------------|
| Abitazione Principale (A/1-A/8-A/9) e relative pertinenze (1 unità per categoria C/2-C/6-C/7)   | 4 per mille   |
| Fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola  | 1 per mille   |
| Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (Immobili merce)   | ESENTI        |
| Altri Fabbricati  | 8,6 per mille |
| Aree Fabbricabili   | 8,5 per mille |
| Terreni Agricoli (limitatamente ai terreni ricadenti su foglio 4 e 7)   | 4 per mille   |
| Fabbricati Categoria D  | 8,6 per mille |
| Unità Immobiliare ad uso abitativo e relative pertinenze (1 unità per categoria C2, C6 e C7) concessa dal proprietario in uso gratuito a parenti di primo grado (figli e genitori) che vi risiedono anagraficamente e vi dimorano abitualmente..  | 7 per mille   |
| Unità Immobiliare ad uso abitativo e relative pertinenze (1 unità per categoria C2, C6 e C7) concessa dal proprietario in uso gratuito a parenti di primo grado (figli e genitori) che vi risiedono anagraficamente e vi dimorano abitualmente con contratto di comodato registrato (Base Imponibile ridotta del 50%) | 7 per mille   |
| Unità immobiliari concesse in locazione a canone significativamente inferiore ai canoni di mercato a soggetti segnalati dai servizi socio-assistenziali del comune, previa comunicazione degli stessi servizi all'ufficio tributi   | ALIQUOTA ZERO |

Detrazioni

|  |
|--|
| <p>per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, €. 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;</p> |
|--|

la detrazione di cui sopra potrà essere elevata di €. 50,00 a favore dei contribuenti nel cui nucleo familiare è presente persona colpita da handicap grave, individuato in base ai criteri di cui alla L. 104/1992 e certificato dal Servizio di Medicina Legale o con invalidità del 100% con diritto di accompagnamento

**VISTA** la delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 24/07/2020, con la quale è stato approvato il Regolamento di disciplina della nuova IMU (Imposta Municipale Propria);

**VISTO** l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

*«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;*

**DATO ATTO:**

- che l'art. 151, comma 1, D.L.vo 18.08.00, n. 267, fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno successivo da parte degli Enti Locali e che detto termine può essere differito con Decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, sentita la Conferenza Stato-città ed Autonomie Locali, in presenza di motivate esigenze;
- che l'articolo unico del Decreto del Ministero dell'Interno 24 dicembre 2021 ha differito al 31 marzo 2022 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2022/2024, ordinariamente fissato al 31 dicembre 2021 dall'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- che l'art.3, comma 5-sexiesdecies del decreto legge 30 dicembre 2021, n.228, convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n.15, ha previsto *«il differimento al 31 maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali»;*

**RICHIAMATA** la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.S.) 2022-2024 approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 51 del 05/05/2022;

**VISTO** lo schema del bilancio di previsione 2022-2024 approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 52 del 05/05/2022;

**VISTO** il Regolamento generale delle entrate comunali approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 in data 27/11/2020;

**VISTO** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

**ACQUISITO** inoltre il parere favorevole dell'Organo di revisione contabile;

**ACQUISITI:**

- il parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza

dell'azione amministrativa, espresso dal Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art. 49 c. 1, e 147 bis del T.U. n. 267/2000;

- il parere favorevole di regolarità contabile in relazione ai riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000);

**CON votazione** unanime espressa nei modi di legge dai n. 9 consiglieri presenti e votanti

## DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
2. Di confermare per i motivi espressi in premessa, le aliquote e detrazioni IMU da applicare nell'anno 2022 come dal prospetto seguente con la sola eccezione relativa all'introduzione obbligatoria dell'esenzione per i "beni merce":

### Aliquote

| Descrizione   | Aliquota      |
|---|---------------|
| Abitazione Principale (A/1-A/8-A/9) e relative pertinenze (1 unità per categoria C/2-C/6-C/7)   | 4 per mille   |
| Fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola  | 1 per mille   |
| Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (Immobili merce)   | ESENTI        |
| Altri Fabbricati  | 8,6 per mille |
| Aree Fabbricabili   | 8,5 per mille |
| Terreni Agricoli (limitatamente ai terreni ricadenti su foglio 4 e 7)   | 4 per mille   |
| Fabbricati Categoria D  | 8,6 per mille |
| Unità Immobiliare ad uso abitativo e relative pertinenze (1 unità per categoria C2, C6 e C7) concessa dal proprietario in uso gratuito a parenti di primo grado (figli e genitori) che vi risiedono anagraficamente e vi dimorano abitualmente..  | 7 per mille   |
| Unità Immobiliare ad uso abitativo e relative pertinenze (1 unità per categoria C2, C6 e C7) concessa dal proprietario in uso gratuito a parenti di primo grado (figli e genitori) che vi risiedono anagraficamente e vi dimorano abitualmente con contratto di comodato registrato (Base Imponibile ridotta del 50%) | 7 per mille   |
| Unità immobiliari concesse in locazione a canone significativamente inferiore ai canoni di mercato a soggetti segnalati dai servizi socio-assistenziali del comune, previa comunicazione degli stessi servizi all'ufficio tributi   | ALIQUOTA ZERO |

### Detrazioni

per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, €. 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

la detrazione di cui sopra potrà essere elevata di €. 50,00 a favore dei contribuenti nel cui nucleo familiare è presente persona colpita da handicap grave, individuato in base ai criteri di cui alla L. 104/1992 e certificato dal Servizio di Medicina Legale o con invalidità del 100% con diritto di accompagnamento

3. di dare atto che le aliquote stabilite dal presente dispositivo hanno effetto dal giorno 1 gennaio 2022;
4. Di provvedere ad inviare la presente deliberazione per via telematica, mediante inserimento della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019.

## **SUCCESSIVAMENTE**

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con voti unanimi dei n. 9 Consiglieri presenti e votanti

### **DELIBERA**

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 – comma 4 - del D.Lgs.267/2000.

**Letto, confermato e sottoscritto.**

**IL PRESIDENTE**  
Dr. Angelo Barbaglia

**IL SEGRETARIO COM.LE**  
Agostino Carmeni

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che la presente deliberazione in data 14-06-2022 è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi sull'albo pretorio on line nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*)

**IL SEGRETARIO COM.LE**  
Agostino Carmeni

---

**ESECUTIVITÀ**

La presente deliberazione è stata dichiarata esecutiva il 26-05-2022,

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4°, del T.U.E.L n.267/2000
- Trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134 comma 3° del T.U.E.L n. 267/2000

**IL SEGRETARIO COM.LE**  
Agostino Carmeni